



Brussels, 31 July 2025
(OR. en, it)

12025/25

Interinstitutional Files:

2025/0101 (COD)

2025/0132 (COD)

JAI 1143
ASILE 72
ASIM 55
CODEC 1112
INST 235
PARLNAT 101
PARLNAT

COVER NOTE

From:	Italian Chamber of Deputies
date of receipt:	30 July 2025
To:	President of the Council of the European Union
Subject:	Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EU) 2024/1348 as regards the establishment of a list of safe countries of origin at Union level- [8042/25 - COM(2025)186] Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EU) 2024/1348 as regards the application of the 'safe third country' concept [8635/25 - COM(2025)259] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality

Delegations will find attached document the opinion¹ of the Italian Chamber of Deputies on the above.

¹ The translation(s) of the opinion may be available on the Interparliamentary EU Information Exchange website (IPEX) at the following address: <https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/document/COM-2025-0186> <https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/document/COM-2025-0259>

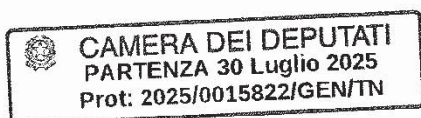
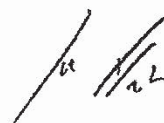
Al Presidente della Camera dei Deputati

Gentile Presidente,

Le trasmetto il documento concernente la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2024/1348 per quanto riguarda l'istituzione di un elenco di paesi di origine sicuri a livello dell'Unione (COM(2025) 186 final) e la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2024/1348 per quanto riguarda l'applicazione del concetto di "paese terzo sicuro" (COM(2025) 259 final), approvato, nella seduta del 25 luglio 2025, dalla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati, nell'ambito della verifica di sussidiarietà di cui all'articolo 6 del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona (Doc. XVIII-bis, n. 63).

Con i migliori saluti

Lorenzo Fontana



Mette FREDERIKSEN
Presidente del Consiglio dell'Unione europea
Rue de la Loi 175
B - 1048 - BRUXELLES

CAMERA DEI DEPUTATI

XIV COMMISSIONE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

**DOCUMENTO APPROVATO DALLA XIV COMMISSIONE
NELL'AMBITO DELLA VERIFICA DI SUSSIDIARIETÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 6 DEL
PROTOCOLLO N. 2 ALLEGATO AL TRATTATO DI LISBONA:**

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE MODIFICA IL
REGOLAMENTO (UE) 2024/1348 PER QUANTO RIGUARDA L'ISTITUZIONE DI UN ELENCO DI PAESI DI
ORIGINE SICURI A LIVELLO DELL'UNIONE
(COM(2025) 186 FINAL)

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE MODIFICA IL
REGOLAMENTO (UE) 2024/1348 PER QUANTO RIGUARDA L'APPLICAZIONE DEL CONCETTO DI "PAESE
TERZO SICURO"
(COM(2025) 259 FINAL)

Approvato il 23 luglio 2025

DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminate, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2024/1348 per quanto riguarda l'istituzione di un elenco di paesi di origine sicuri a livello dell'Unione (COM(2025) 186 final) e la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2024/1348 per quanto riguarda l'applicazione del concetto di "paese terzo sicuro" (COM(2025) 259 final);

preso atto della relazione trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

tenuto conto degli elementi di conoscenza e di valutazione emersi nel corso delle audizioni svolte nell'ambito dell'esame della proposta;

premesso che:

sono condivisibili gli obiettivi generali di entrambe le proposte volte rispettivamente a istituire un elenco di paesi terzi d'origine sicuri a livello dell'UE e ad anticipare l'applicazione di talune disposizioni del "Patto sulla migrazione e sull'asilo", nonché ad ampliare il concetto di "paese terzo sicuro";

in particolare, come rilevato nella relazione del Governo, la proposta relativa all'istituzione di un elenco di paesi di origine sicuri a livello dell'UE è conforme all'interesse nazionale, in quanto idonea a superare i disallineamenti tra gli elenchi nazionali di paesi di origine sicuri;

va valutato positivamente il complesso degli strumenti oggetto della proposta di regolamento in materia di paesi terzi di origine sicuri, quale in particolare l'applicazione anticipata della possibilità di trattare nell'ambito di una procedura di frontiera o di una procedura accelerata le domande presentate da parte di cittadini di un paese terzo per il quale la percentuale di decisioni che concedono la protezione internazionale a livello dell'UE è pari o inferiore al 20 per cento: tale meccanismo consente infatti agli Stati membri di adottare soluzioni immediate ed efficaci alle difficoltà

procedurali connesse alla gestione delle domande di protezione internazionale;

è altresì apprezzabile la scelta di includere, tra i criteri di valutazione di un paese come paese terzo sicuro, anche il mero transito del richiedente asilo o, in mancanza, la sussistenza di accordi o intese con il paese terzo in questione;

altrettanto condivisibile è l'eliminazione dell'effetto sospensivo automatico delle impugnazioni delle decisioni di rigetto delle domande di protezione internazionale, meccanismo che consentirebbe alle autorità nazionali di adottare, nelle more del procedimento di impugnazione, i provvedimenti conseguenti, segnatamente di dare corso al rimpatrio del cittadino non-UE;

rilevato che la seconda proposta è accompagnata da un documento di analisi che espone le considerazioni svolte dai servizi della Commissione europea in merito alla revisione del concetto di "paese terzo sicuro";

rilevato, con riferimento al rispetto del principio di attribuzione, che la base giuridica su cui si fondano entrambe le proposte è correttamente costituita dall'articolo 78, paragrafo 2, lettera d), del TFUE;

ritenute le proposte conformi al principio di sussidiarietà, in quanto:

- senza un'azione a livello dell'UE continuerebbero a persistere notevoli differenze tra gli elenchi nazionali di paesi terzi sicuri, con conseguenti problemi di incertezza giuridica e aumento dei rischi di contenzioso;
- la mancanza di un'azione coordinata ostacolerebbe inoltre l'equa ripartizione degli oneri tra gli Stati membri;
- le proposte legislative esaminate garantiscono l'armonizzazione, la certezza del diritto e le garanzie procedurali;

considerate le proposte altresì conformi al principio di proporzionalità, in quanto le modifiche al quadro legislativo vigente non vanno al di là di quanto necessario per raggiungere gli obiettivi fissati; anche la scelta del regolamento anziché della direttiva è appropriata in relazione alla portata e agli obiettivi dell'intervento proposto;

ritenuto comunque opportuno valutare attentamente, nel corso dei negoziati interistituzionali, le disposizioni della proposta relative al concetto di paese terzo sicuro, con particolare riguardo alle conseguenze di un'eventuale mancata condivisione, da parte della Commissione europea, del contenuto degli accordi o delle intese con i paesi terzi che gli Stati membri sono tenuti a comunicarle;

rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico,

VALUTA CONFORME

la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.